



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6244 del 2023, proposto da

Manuela Gagliardi, rappresentata e difesa dall'avvocato Manfredo Piazza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del giudizio espresso nelle due prove scritte 21/30 in entrambe e orale (19/30) nei confronti della odierna ricorrente dalla Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 67 unità di personale non dirigenziale con profilo di assistente (n. 50 assistenti amministrativi, area II, fascia retributiva F2 –cod. concorso “ASSAMM”), dal quale è stata esclusa (e quindi non inserita

nella graduatoria degli idonei), per non avere raggiunto il minimo sufficiente 21/30 su entrambe le prove scritte e orali;

nonché per l'annullamento e/o nullità e/o disapplicazione, dei relativo verbale contenenti eventualmente ulteriori valutazioni ed altresì del verbale, ove esistente, contenente i criteri predeterminati di valutazione delle prove d'esame scritte e orali, di cui si riserva la formulazione di motivi aggiunti all'esito degli accessi richiesto e di cui attualmente non si ha conoscenza contenente le motivazioni del giudizio numerico reso dalla suddetta Commissione in merito agli elaborati redatti nelle prove scritte sostenute dalla candidata qui ricorrente, previa sospensiva o altro provvedimento cautelare ritenuto idoneo ed adeguato, ivi compreso procedere, a mezzo di nuova apposita commissione ad hoc costituita con componenti diversi da quelli precedenti, a un riesame degli elaborati in questione, che comprenda sia le operazioni di lettura e di correzione degli elaborati, che di valutazione vera e propria, atteso che il momento valutativo non può essere scisso dalle attività alle stesse direttamente prodromiche, quali la lettura e la correzione dell'elaborato; ovvero, la nuova sottoposizione alle suddette prove scritte, se del caso con apposita sessione speciale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che all'odierna udienza la ricorrente ha rinunciato all'istanza cautelare, preannunciando la proposizione di motivi aggiunti avverso la graduatoria finale del concorso e chiedendo di essere autorizzata alla notifica degli stessi mediante pubblici proclami;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi, ai fini dell'impugnazione della graduatoria definitiva, della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web della Giustizia amministrativa e della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un avviso dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- l'identità della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame;
- 4.- l'indicazione dei nominativi dei soggetti controinteressati;
- 5.- l'indicazione del numero della presente decisione, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica in forma semplificata;
- 6.- il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 40 (quaranta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando apposita richiesta alle Amministrazioni anzidette, fornendo alle stesse copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto, inoltre, che le Amministrazioni stesse non dovranno rimuovere dal proprio, rispettivo sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, gli atti oggetto di notifica e dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione della documentazione in un'apposita sezione del sito, specificando la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che la prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l'attestato rilasciato dalle Amministrazioni, dovrà essere depositata, a cura della

parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall'avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto che le spese della fase cautelare possano essere compensate;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

- prende atto della rinuncia all'istanza cautelare;
- autorizza la notifica del ricorso e dei motivi aggiunti nei modi e nei termini di cui in motivazione;
- compensa le spese della presente fase.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Filippo Maria Tropiano, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO